

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

CV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 3 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	848
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica. (2851) .	849
PRESIDENTE . . . . .	849, 850, 851
CASERTA, <i>Relatore</i> . . . . .	849
AMATUCCI . . . . .	850, 851
CAPALOZZA . . . . .	850
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	850, 851
Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma II, 35, comma II; e 155 della «disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2871) . . . . .	852
PRESIDENTE . . . . .	852
FIETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	852
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	853

La seduta comincia alle 9,45.

CONCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica. (2851).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica.

Prego l'onorevole Caserta, di riferire sul disegno di legge.

CASERTA, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame concerne una modifica ad un articolo del regolamento degli agenti di custodia. Premesso che nel caso specifico il Governo avrebbe potuto più opportunamente ricorrere all'istituto della delega, c'è da osservare che l'articolo 53 del regolamento degli agenti carcerari dà luogo a gravi inconvenienti. Da qui la necessità della modifica.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

Secondo questo articolo sono previste due specie di licenze per gli agenti di custodia: una per motivi di salute, l'altra per lutto familiare. Il termine massimo fissato per la prima è di un anno, per periodi continuativi, nel caso di malattie non dipendenti da causa di servizio; non è invece limitata nel tempo, la licenza per infermità dipendente da cause di servizio. Non è prevista l'ipotesi in cui più periodi di licenza fruiti dalla stessa persona si susseguano anche a breve scadenza.

Mentre per le malattie dipendenti da causa di servizio, il personale rimane assente dal servizio fino a che non intervenga, da parte delle autorità sanitarie, una dichiarazione di idoneità o inidoneità definitiva, per quelle non dipendenti da causa di servizio, per cui, come ho detto, è prevista una licenza massima continuativa di un anno, avviene che tale limitazione sia in concreto posta nel nulla. Basta, infatti, un breve periodo di servizio, anche della durata di qualche giorno, per interrompere il decorso del termine. Di tale possibilità profitta il personale poco volenteroso, che, sfruttando lievi infermità che pure bene consentono di prestare servizio, si sottrae per lunghi periodi al compimento del proprio dovere. Pertanto, anche al fine di realizzare una più organica disciplina della materia, si è resa necessaria l'adozione delle norme fissate nei vari articoli del disegno di legge in esame che equipara gli agenti di custodia al personale delle Forze armate.

L'articolo 1 fissa il carattere straordinario delle licenze per motivi di salute e per la morte di un congiunto, genitore, moglie o figlio. Con l'articolo 2 si determinano le autorità competenti per la relativa proposta e per fissare la durata massima delle licenze stesse. Gli altri articoli riportano norme di esecuzione pratica.

Il provvedimento non importa alcun aggravio finanziario per l'amministrazione e la Commissione interni, ha espresso su esso parere favorevole per la parte di sua competenza. Ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AMATUCCI.** Sono favorevole alla modifica all'articolo 53 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia del 30 dicembre 1937, n. 2584, ma mi permetto di fare osservare all'onorevole Ministro che l'articolo 1 presenta delle lacune. Al comma *a*) di detto articolo è stabilito che le licenze straordinarie possono essere date per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio, avve-

nuta da meno di un mese. E se nella stessa famiglia muore un fratello convivente o uno dei suoceri a carico? Non credo che si vogliano privare gli agenti colpiti della possibilità di recarsi in famiglia.

Per quanto riguarda poi la durata della licenza prevista dal comma *b*) dell'articolo 1 debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sugli inconvenienti che potrebbero verificarsi. Infatti, mentre nei casi in cui la licenza non è superiore ai quindici giorni la competenza della concessione è del direttore dell'istituto presso il quale l'agente presta servizio, per le licenze superiori a tale periodo la concessione deve essere fatta dal Ministero. Ora, siccome l'espletamento della pratica in questi ultimi casi richiede molto tempo, è evidente il grave nocumento che ne deriva per l'interessato.

Io penso che dovrebbe essere data facoltà al direttore dell'istituto di concedere le licenze anche per il periodo di trenta giorni, sempre naturalmente su parere del sanitario dell'istituto stesso.

**CAPALOZZA.** Noi siamo contrari al disegno di legge perché in sostanza, militarizzando gli agenti di custodia esso mira a renderne ancor più rigoroso il regime di vita già tanto duro.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Debbo far presente all'onorevole Caserta che trattandosi di norme sullo stato giuridico delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, il Governo ha ritenuto opportuno predisporre un disegno di legge e sottoporlo alla approvazione dei due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda la questione della competenza per il rilascio delle licenze posso assicurare all'onorevole Amatucci che da parte del Ministero saranno sbrigiate con assoluta rapidità le pratiche per la concessione. Si tratta di condizioni di salute già accertate da una Commissione medica e pertanto nessun ritardo è giustificato. D'altra parte si è voluto evitare la possibilità di una certa larghezza da parte dell'immediato superiore nella concessione delle licenze, creando anche disparità nella determinazione della durata della stessa.

All'onorevole Capalozza faccio presente che gli stessi agenti di custodia hanno espresso il desiderio di essere militarizzati. Naturalmente, accanto a numerosi vantaggi, questo comporta l'assoggettamento a tutte le norme

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

regolamentari vigenti per le Forze armate: non possono esservi privilegi per gli agenti di custodia che fanno servizio negli istituti di pena, così come non ve ne sono per i carabinieri dislocati in montagna o per le guardie di finanza in servizio alle frontiere. Non mi pare, quindi, che questa sia una mancanza di riguardo verso la categoria.

AMATUCCI. Mi dichiaro soddisfatto della risposta data dall'onorevole Ministro alle mie osservazioni e mi permetto ricordargli che pochi giorni fa si è concluso a Salerno il Congresso dei cappellani delle carceri giudiziarie, nel corso del quale è stato approvato un ordine del giorno tendente ad ottenere l'abbassamento del limite di età stabilito dal regolamento per contrarre matrimonio da parte degli agenti di custodia.

Dal momento che si equiparano gli agenti di custodia a quelli delle Forze armate ritengo che possa essere accolta tale richiesta.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La richiesta non è ancora pervenuta al Ministero. Quando perverrà sarà senz'altro esaminata e valutata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia possono ottenere licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi:

a) per la morte di uno dei genitori o della moglie o di un figlio avvenuta da meno di un mese;

b) per motivi di salute.

(È approvato).

## ART. 2.

La licenza di cui alla lettera a) del precedente articolo non può essere, indistintamente per tutti gli agenti, di durata superiore a 30 giorni. Quella di cui alla lettera b) non può essere di durata superiore a 30 giorni, se proposta dal sanitario dell'Amministrazione; essa invece, qualora venga proposta dalla Commissione medica ospedaliera di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, può avere la durata massima di un anno, tranne che l'infermità provenga da cause di servizio, nel qual caso non può superare i due anni.

La concessione delle licenze, di cui al precedente articolo, è di competenza del Ministero; è, invece, di competenza del direttore dell'istituto presso il quale l'agente presta

servizio, se trattasi di licenza proposta dal sanitario dell'Amministrazione, che abbia la durata massima di 15 giorni.

(È approvato).

## ART. 3.

Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, cui sia stata concessa una licenza straordinaria per convalescenza, può ottenere che, fino alla concorrenza di giorni sessanta, questa sia considerata come ordinaria, computandosi, però, nei sessanta giorni quelli di licenza ordinaria, eventualmente già goduti nell'anno in corso. In tal caso il dipendente non avrà diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

(È approvato).

## ART. 4.

Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, riconosciuta permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera, è licenziata per inabilità fisica.

È, altresì, licenziato il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia ritenuta temporaneamente inabile al servizio, dopo aver fruito del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria, e cioè complessivamente di tredici mesi per le infermità non dipendenti da causa di servizio, ovvero di venticinque mesi per le infermità dipendenti da causa di servizio.

(È approvato).

## ART. 5.

Due o più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o, comunque, di non idoneità al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

La durata complessiva di più periodi di licenza straordinaria per convalescenza o di inidoneità al servizio, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiori a sei mesi, non può, comunque, superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, se ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, è licenziato.

(È approvato).

## ART. 6.

Il tempo trascorso in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio è computato per la metà agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952.

## ART. 7.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, in licenza straordinaria per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, conservano i seguenti assegni:

a) i tre quinti dello stipendio o della paga;

b) i tre quinti dell'indennità militare. Per gli ammogliati la riduzione a tre quinti si applica soltanto su una quota pari alla misura dell'indennità militare prevista per i celibi;

c) i tre quinti dell'indennità di carovita, comprese le quote per la famiglia;

d) i tre quinti dell'indennità caropane, comprese le quote per le persone di famiglia;

e) i tre quinti dell'assegno personale di cui fossero eventualmente provvisti;

f) i tre quinti del soprassoldo per distintivi di merito.

Sono sospese:

g) l'indennità militare speciale;

h) l'indennità di alloggio.

Nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono corrisposte le intere competenze, escluse l'indennità di alloggio e di cavallo.

Durante la licenza straordinaria per infermità dipendente o non da causa di servizio, non sono dovuti, dal giorno di inizio dell'assenza, le seguenti indennità: manicomiale, di malaria, di disagiata residenza, speciale vestiario per l'uso dell'abito civile, giornaliera di presenza; per l'indennità giornaliera carceraria e per l'indennità giornaliera d'ordine pubblico si applicano le particolari disposizioni che le riguardano.

(È approvato).

## ART. 8.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, che usufruiscono delle licenze straordinarie per motivi di salute in sede diversa da quella di servizio, hanno diritto al rimborso delle spese per il loro trasporto personale, nonché alle diarie di trasferta per le sole giornate impiegate nel viaggio.

(È approvato).

## ART. 9.

Sono abrogati gli articoli 53, 55 e 126 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584 nonché le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma II; 35, comma II e 155 della «disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2871).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma II; 35, comma II; e 135 della «disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il disegno di legge ci viene trasmesso dal Senato, approvato dalla sua II Commissione. Prego il relatore, onorevole Fietta, di riferire.

FIETTA, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda l'adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni vigenti in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa. Io potrei fare una lunga relazione se il provvedimento richiedesse una valutazione di carattere tecnico-economico. Ma poiché, in sostanza, si tratta di adeguare dei limiti di somma a quella che è la realtà, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Dò lettura dell'articolo unico:

« I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma II; 35, comma II; e 155 della «disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000 ».

Poiché non vi sono osservazioni, né emendamenti l'articolo unico del disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica ». (n. 2851):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

« Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma II; 35, comma II; e 155 della « disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa », approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ». (n. 2871):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei, Arata, Artale, Amatucci, Belloni, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Breganze, Capalozza, Caserta, Cicerone, Clerici, Coli, Colitto, Corsanego, D'Amore, Diaz Laura, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lecciso, Marzi, Murgia, Mussini, Paolucci, Rocchetti e Scalfaro.

*È in congedo:*

Maxia.

**La seduta termina alle 10,15.**